



*Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PADOVA, TREVISO E BELLUNO

**PATTO DI INTEGRITÀ CON GLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI GARA DI APPALTI DI LAVORI SERVIZI FORNITURE E CONCESSIONI**

**TRA**

La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Padova, Treviso e Belluno

**E**

l'operatore economico \_\_\_\_\_  
con sede legale in \_\_\_\_\_  
CF P.IVA \_\_\_\_\_  
rappresentata da \_\_\_\_\_

**VISTI**

- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- l’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” nella parte in cui stabilisce che «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara»;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- il codice di comportamento dei dipendenti del MiC Rep. 597 del 23/12/2015;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione del MiC approvato con DM Rep n. 200/2022;
- Visto il PIAO - Piano Integrato di Attività e Organizzazione del MiC 2026-2028;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

**CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**Art. 1 finalità**

Il presente Patto di integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche collusive, corruttive, concussive o comunque tendenti ad interferire con il corretto svolgimento dell’azione amministrativa nell’ambito di procedure di affidamento di pubblici appalti e di concessioni avviate dalla Soprintendenza.

Nel Patto sono stabiliti reciproci e stringenti obblighi tra la Soprintendenza e l’Operatore Economico partecipante alla procedura di affidamento al fine di improntare i propri comportamenti all’osservanza dei



## Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PADOVA, TREVISO E BELLUNO

principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione all'aggiudicazione e all'esecuzione del contratto.

### Art. 2 destinatari

Tutti gli Operatori Economici che inoltrano richiesta di iscrizione nell'elenco della Soprintendenza e tutto il personale dipendente, i collaboratori ed i consulenti a qualsiasi titolo della Soprintendenza stessa, impiegati ad ogni livello nello svolgimento delle procedure di gara e nel controllo sulla regolare esecuzione del relativo contratto assegnato sono informati, con pubblicazione nel sito web istituzionale, del presente Patto di Integrità e delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del Patto.

Il Patto di integrità è sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Operatore Economico partecipante alla procedura di affidamento, va presentato assieme alla documentazione amministrativa richiesta dalla stazione appaltante e va a costituire parte integrante e sostanziale del futuro contratto. Nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese, il Patto va sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio nonché da ciascuna delle Imprese consorziate o raggruppate (se la RTI non è ancora costituita). Nel caso di ricorso all'avvalimento, il Patto va sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria. Nel caso di subappalto, il Patto di integrità va sottoscritto anche dal legale rappresentante del soggetto affidatario del subappalto medesimo.

La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso sono regolarizzabili attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. 36/2023. Qualora l'Operatore Economico non ottemperi entro 5 giorni a quanto richiesto con la procedura di soccorso istruttorio verrà escluso dalla relativa procedura di affidamento.

### Art. 3 Obblighi degli Operatori Economici

L'Operatore Economico partecipante alla procedura di affidamento è obbligato a:

- a. *segnalare* al Responsabile Unico del Progetto e all'Autorità Giudiziaria qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione delle fasi di svolgimento della procedura o dell'esecuzione del contratto nonché qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti della Soprintendenza stessa, inclusi situazioni di conflitto di interessi di dipendenti della Soprintendenza di cui sia venuto a conoscenza;
- a. *astenersi* da comportamenti anticoncorrenziali rispettando le norme per la tutela della concorrenza e del mercato, previste nella vigente legislazione nazionale e comunitaria. Per comportamento anticoncorrenziale si intende qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'Operatore Economico basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica collusiva concordata tra imprese mediante:
  - la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per sé stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di accordo con i dipendenti impiegati ad ogni livello nello svolgimento delle procedure di gara e nel controllo sulla regolare esecuzione del contratto;
  - tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;
  - un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta
  - l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri operatori economici affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta;
- c. *dichiarare* di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento sostanziale e/o formale con altri concorrenti a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile e che non ci si è accordati e non ci si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare in alcun modo la concorrenza;



## Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PADOVA, TREVISO E BELLUNO

- d. *dichiarare* in sede di partecipazione alla procedura di gara oppure non appena ne viene a conoscenza la sussistenza di un rinvio a giudizio o procedimento penale in corso o di qualsiasi altra condotta, comunque connessa all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale, anche solo potenzialmente contraria ad un dovere posto da una norma giuridica, sia essa di natura civile, penale o amministrativa, che, per la sua gravità, risulti idonea – a seguito di apposita valutazione da parte della Soprintendenza in contraddittorio con l'OE - a porre in dubbio l'integrità morale e l'affidabilità dell'Operatore Economico e, dunque, a legittimarne l'esclusione dalla gara ai sensi dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- e. *comunicare* al proprio personale impiegato sull'appalto, del presente Patto di Integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- f. *non conferire* incarichi o stipulare contratti con soggetti ex dipendenti della Soprintendenza di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 (divieto di pantouflage);
- g. *rendere noto* su richiesta della Soprintendenza, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto stipulato in esito alla procedura di affidamento;

### Art. 4 Obblighi della Soprintendenza

La Soprintendenza si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione all'aggiudicazione e all'esecuzione del contratto.

Il Responsabile Unico di Progetto è obbligato a fornire risposta in forma scritta all'Operatore Economico che ha formulato le segnalazioni di cui all'articolo precedente. Il Responsabile Unico di Progetto deve dare tempestivamente comunicazione scritta al Soprintendente delle segnalazioni ricevute. Qualora il Soprintendente riceva dal RUP o dall'Operatore Economico una segnalazione in merito a condotte poste in essere dai propri dipendenti in violazione al presente Patto, aprirà un procedimento istruttorio nei confronti di tali dipendenti, nel rispetto del principio del contraddittorio.

### Art. 5 Obblighi dell'aggiudicatario

Il soggetto aggiudicatario è obbligato a far inserire le clausole di cui all'art. 5 nei contratti di subappalto e subfornitura e a pretenderne il rispetto delle stesse da parte dei propri subcontraenti.

In merito alla tracciabilità dei flussi finanziari il soggetto aggiudicatario, il subappaltatore e il subfornitore garantiscono il rispetto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e comunicano alla Soprintendenza:

- prima della stipula del contratto, un conto corrente bancario o postale sul quale riceveranno i pagamenti da parte della Soprintendenza nel corso del contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul conto corrente stesso. Tale conto corrente dovrà essere dedicato, anche in via non esclusiva, al pagamento di commesse pubbliche;
- ogni variazione relativa ai dati trasmessi entro 15 giorni dalla modifica stessa.

### Art. 6 Sanzioni

L'accertamento in contraddittorio del mancato rispetto da parte dell'Operatore Economico, anche solo di uno degli obblighi previsti dagli artt. 5 e 7 del presente Patto comporta l'applicazione, anche in via cumulativa, delle seguenti sanzioni, fatte salve ulteriori previsioni di legge anche se qui non citate:

- a. esclusione dell'Operatore Economico dalla gara in essere;
- b. esclusione dell'Operatore Economico dalle gare indette dalla Soprintendenza nei successivi tre anni e contestuale sospensione dall'elenco;
- c. revoca dell'aggiudicazione ed escussione della garanzia provvisoria se la violazione è accertata prima della stipula del contratto;



## *Ministero della cultura*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI PADOVA, TREVISO E BELLUNO

d. risoluzione del contratto ed escussione della garanzia definitiva se la violazione è accertata dopo la stipula del contratto ed escussione della garanzia per l'anticipazione del prezzo. Con riferimento alle lettere c) e d) è fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno eventualmente subito dalla Soprintendenza; con riferimento alla lett. d) è fatto salvo in ogni caso l'applicazione delle penali.

### **Art. 7 Efficacia**

Il Patto si applica dall'inizio della procedura di affidamento fino all'integrale esecuzione del contratto, inclusa la verifica di regolare esecuzione e/o collaudo e l'eventuale periodo di garanzia.

### **Art. 8 Foro competente**

Ogni controversia relativa all'interpretazione e/o all'applicazione del presente Patto di Integrità fra Soprintendenza e gli Operatori Economici sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente per l'esecuzione del contratto principale.

### **Art. 9 Dichiarazione di accettazione**

Le parti confermano di assumere espressamente l'impegno di rispettare il presente Patto, dichiarano di conoscere e accettare le sanzioni previste e lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005.

LA SOPRINTENDENTE  
dott.ssa Marta Mazza

L'Operatore Economico

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.]